



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 704, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 704, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 704, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, siano definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, che la domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile e che resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio;
- VISTO l'articolo 2204-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704, comma 1-*bis*, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio;
- RAVVISATA l'esigenza di adottare disposizioni per la riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei casi di cui agli articoli 704, comma 1-*bis*, e 2204-*bis*;
- VISTO l'articolo 954, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni,

che possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e che i criteri e le modalità di ammissione alle rafferme siano disciplinati con decreto del Ministro della difesa;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 954, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

VISTO l'articolo 114 del testo unico che individua le competenze della Direzione generale per il personale militare;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, di cui agli articoli 704, comma 1-*bis*, e 2204-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

Art. 2

Disposizioni comuni

1. Le immissioni nei ruoli dei volontari in servizio permanente e le rafferme di cui al presente decreto sono effettuate:

a) per l'Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare, nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata stabilite dal decreto di cui all'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare, per l'anno di riferimento, e, a decorrere dall'anno 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 798-*bis* del codice dell'ordinamento militare;

b) per il Corpo delle capitanerie di porto, nell'ambito delle dotazioni organiche dei volontari stabilite dall'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare.

CAPO II

Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente

Art. 3

Domanda di riammissione

1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, anche in congedo, che hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e ne sono stati esclusi in quanto sottoposti a procedimento penale, possono

presentare domanda di riammissione a tali procedure nei casi di cui agli articoli 704, comma 1-*bis*, e 2204-*bis* del codice, entro i termini ivi previsti e secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 4
Requisiti

1. I requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 704, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, debbono essere posseduti alla data di effettiva immissione in servizio permanente, fatta eccezione per il grado di caporal maggiore, o grado corrispondente, che deve essere posseduto a far data dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per la quale si chiede la riammissione.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, di cui al comma 1.

Art. 5
Valutazione dei titoli

1. I titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 704, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, se non sono stati già valutati nell'ambito delle procedura per la quale si chiede la riammissione, sono valutati, ora per allora, secondo i criteri all'epoca stabiliti dalla relativa circolare della Direzione generale per il personale militare.

Art. 6
Commissione

1. La valutazione dei titoli di cui all'articolo 5 è effettuata da una commissione nominata dalla Direzione generale per il personale militare avente la composizione stabilita dall'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 704, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

Art. 7

Esiti della riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente

1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale che all'atto dell'esclusione dalla procedura per la quale si chiede la riammissione erano già inseriti nella relativa graduatoria:

a) se collocati quali idonei vincitori, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, con decorrenza giuridica dei pari corso e decorrenza amministrativa dalla data di presentazione presso l'ente di assegnazione;

b) se collocati quali idonei non vincitori, sono riammessi, a domanda, alle procedure di rafferma biennale dei pari corso, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui al capo III del presente decreto.

2. Se all'atto dell'esclusione dalla procedura non era stata ancora stilata la relativa graduatoria, la commissione di cui all'articolo 6 procede alla valutazione dei titoli e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'articolo 5. Sulla base del punteggio attribuito, a seconda della posizione che il volontario in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale avrebbe ricoperto nella graduatoria all'epoca stilata, ossia idoneo vincitore oppure idoneo non vincitore, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 704, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

4. Con decorrenza dalla data di immissione in servizio permanente, i militari conseguono il grado di primo caporal maggiore o grado corrispondente, se non già rivestito.

CAPO III

Riammissione alle procedure di rafferma biennale

Art. 8

Domanda di riammissione

1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, anche in congedo, risultati idonei non vincitori all'esito della riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 7, possono presentare domanda di riammissione alle procedure di rafferma biennale dei pari corso.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di riammissione di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 9

Requisiti

1. I requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 954, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, escluso quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), debbono essere posseduti alla data di effettiva riammissione alla rafferma.

2. Debbono essere posseduti a far data dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per la quale si chiede la riammissione, il requisito relativo al grado di caporal maggiore, o grado corrispondente, e quello riferito alla qualifica riportata in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, come richiesto dal decreto del Ministro della difesa adottato in attuazione dell'articolo 954, comma 3, del codice dell'ordinamento militare all'epoca vigente.

Art. 10

Esiti della riammissione alle procedure di rafferma biennale

1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, sono ammessi alla rafferma con la stessa decorrenza giuridica dei pari corso e la decorrenza amministrativa dalla data di effettiva riammissione in servizio. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, adottato in attuazione dell'articolo 954, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.

2. Se le procedure di rafferma biennale dei pari corso si sono esaurite, alla rafferma di cui al comma 1 è attribuita la sola decorrenza giuridica dei pari corso.

3. Nei casi di cui al comma 2, i volontari possono presentare domanda di riammissione alle procedure per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei pari corso, anche se già concluse, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per il personale militare. Si applicano le disposizioni di cui al capo II del presente decreto. Sono valutati i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente da cui sono stati esclusi.

4. Ai volontari riammessi in servizio ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e, in riferimento alle procedure per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei pari corso ancora utili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro della difesa in data 23 aprile 2015, adottati in attuazione degli articoli 704, comma 1, e 954, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.

Roma, li 26 OTT. 2017

IL MINISTRO



